

ALLEGATO "B" AL ROGITO N. 14836

STATUTO

della

"ASSOCIAZIONE PARCHI E GIARDINI D'ITALIA"

Art. 1. - E' costituita - ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile - l'Associazione denominata

"Associazione Parchi e Giardini d'Italia"

in breve

"APGI".

La denominazione dell'Associazione potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione ha sede in Roma, Via Nazionale n.243.

Possono essere istituite sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, con deliberazione dell'assemblea degli Associati. Possono essere altresì istituiti uffici, filiali, succursali ed agenzie, sia in Italia che all'estero, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3. - L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di pubblica utilità volte alla tutela, conservazione, recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio di parchi, eventualmente anche archeologici, e di giardini su tutto il territorio italiano.

A tale fine essa:


- elabora una politica comune di classificazione, di salvaguardia, di creazione, di manutenzione, di gestione, di sviluppo e di promozione di parchi e di giardini;
- svolge attività di promozione per la fruizione pubblica, anche in chiave turistica, di parchi e di giardini;
- promuove normative che rispondano alle specifiche esigenze di proprietari e gestori di parchi e di giardini;
- elabora proposte per un migliore contributo allo sviluppo sostenibile di parchi e di giardini;
- intraprende e promuove ogni azione diretta alla tutela, alla conservazione, al recupero, alla valorizzazione o alla promozione dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza;
- promuove e svolge attività di studio, di ricerca scientifica e di documentazione, anche in relazione agli effetti delle minacce ambientali per la biodiversità e l'ecosistema di parchi e di giardini;
- organizza eventi formativi, convegni, seminari;
- concede premi e borse di studio;
- edita pubblicazioni che abbiano ad oggetto parchi e giardini.

L'Associazione può perseguire le proprie finalità partecipando, anche in sede di costituzione, ad altre associazioni ed enti, italiani ed esteri, di qualunque natura o genere aventi scopi analoghi o affini al proprio, nonché attraverso la conclusione di accordi o convenzioni con essi.

L'Associazione opera in stretta collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Art. 4. - Esclusivamente per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto tra cui, senza esclusione di



altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con enti pubblici o privati, che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare, ed eventualmente ripristinare, le loro caratteristiche artistiche e storiche;

- aprire, ove possibile, al pubblico le proprietà acquisite o amministrate, indicando le relative modalità;

- contribuire ai progetti e ai lavori di consolidamento, restauro e manutenzione, nonché ad attività di tutela e protezione di beni di privati o altri enti, mediante specifiche convenzioni da stipularsi di volta in volta;

- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riposo e meditazione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;

- promuovere analoghe intese con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani e stranieri per l'organizzazione di seminari o incontri e per l'utilizzazione e gestione comune di beni culturali appartenenti agli enti citati;

- organizzare viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, organizzare manifestazioni o spettacoli;

- porre in essere altre attività strumentali per il perseguimento dei fini statutari, quali ad esempio la realizzazione o l'affidamento a terzi di servizi aggiuntivi.

Art. 5. - Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di Euro 80.000,00.

Il patrimonio può essere altresì incrementato con:

- elargizioni fatte da enti o da privati, con espressa

destinazione ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

- beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

- somme prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 6. - Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'Art. 5;

- delle somme che pervengano all'Associazione da enti o privati interessati ai suoi fini, e che non siano destinate ad incremento del patrimonio;

- dei contributi degli Associati;

- degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dall'Associazione;

- delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, che vengano destinate con motivata delibera del Consiglio Direttivo ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;

- dei contributi pubblici o privati versati all'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e di destinare eventuali utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle proprie attività istituzionali.

Art. 7. - Possono essere Associati dell'Associazione persone giuridiche ed enti in genere, di qualsiasi natura, pubblici e/o privati, nonché persone fisiche, sia italiani sia esteri.

Gli Associati si distinguono in Associati Fondatori, Associati Benemeriti, Associati Ordinari e Associati Sostenitori.

Sono Associati Fondatori: coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione ed hanno nominato il primo Consiglio Direttivo.

Sono Associati Benemeriti: quelli che abbiano svolto in favore dell'Associazione attività di eccezionale rilievo ovvero abbiano contribuito finanziariamente in modo sostanzioso.

Sono Associati Ordinari: quelli che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi e versino la quota associativa annuale. La qualifica di Associato Ordinario dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

Sono Associati Sostenitori: coloro i quali, condividendo gli scopi dell'Associazione, desiderino e possano contribuire economicamente a titolo di liberalità o fattivamente al raggiungimento degli scopi stessi in modo rilevante rispetto agli Associati Ordinari.

Gli Associati Sostenitori che intendono aderire all'Associazione dovranno presentare espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Per essere ammessi alla qualifica di Associato Sostenitore l'apporto che si intende rendere all'Associazione potrà essere costituito:

- dal versamento di una quota annuale maggiore rispetto a quella stabilita per i Soci ordinari;
- da elargizioni liberali;
- dall'apporto di beni materiali o immateriali e di attività, anche personale.

Gli Associati Sostenitori che intendano aderire versando la quota annuale, oltre alle eventuali elargizioni liberali, acquisiscono il diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione.


Possono altresì far parte dell'Associazione, con la qualifica di Partecipanti Onorari, coloro cui venga riconosciuto dal Consiglio Direttivo uno status culturale di particolare rilievo.

I Partecipanti Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa e non assumono la qualifica di Associati, né particolari diritti.

La qualifica di Partecipante Onorario dura per il periodo determinato dal Consiglio Direttivo all'atto della ammissione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, ma impegna al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e secondo quanto eventualmente disposto dal regolamento dell'Associazione.

Gli Associati rispondono comunque esclusivamente nei limiti delle quote



una tantum o annuali di rispettiva spettanza, che abbiano dichiarato di accettare.

Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata a/r. Il recesso ha effetto dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della stessa. I recedenti sono comunque obbligati al versamento delle quote eventualmente dovute ai sensi del primo capoverso del presente comma.

L'Associazione tiene apposito libro degli Associati, nel quale gli stessi devono essere indicati distintamente per ogni categoria con la precisazione dei versamenti delle quote eseguiti, ove previsti. Il libro, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina. Per le modalità di tenuta del libro si applicano le norme delle società per azioni previste per il libro dei soci.

Art. 8. - L'ammissione degli Associati e dei Partecipanti Onorari avviene su domanda scritta degli interessati.

La decisione in ordine alle domande di ammissione degli Associati e dei Partecipanti Onorari spetta al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza dei suoi membri entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'eventuale diniego deve essere motivato.

La qualifica di Associato e di Partecipante Onorario ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo subordinatamente al versamento della quota di ammissione, ove prevista.

Art. 9. - La qualità dell'Associato può venire meno per:

- recesso, da comunicarsi per iscritto;
- estinzione e/o decesso dell'Associato;
- esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione per gravi motivi.

La qualità di Partecipante Onorario viene meno per le medesime cause sopraindicate per gli Associati nonché per la decorrenza della durata di tale qualifica stabilita all'atto della ammissione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Costituiscono gravi motivi di esclusione, tra l'altro i seguenti:

- aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, e/o del regolamento;
- per gli Associati Ordinari, il ritardato pagamento dei contributi protratto oltre tre mesi.

Le cause di esclusione assumono efficacia alla data della deliberazione di esclusione dell'Assemblea.

Il tutto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 24 del Codice Civile.

Art. 10. - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- uno o due Vice Presidenti, se nominati;
- il Presidente Onorario, se nominato;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico;

- il Comitato d'Onore, se nominato.

Per quanto concerne i rapporti con l'Associazione, il domicilio degli Associati, dei Partecipanti Onorari, dei Consiglieri, del/i revisore/i e degli altri componenti gli organi associativi, è quello dagli stessi comunicato per iscritto alla Associazione.

Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Art. 11. - L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli Associati che siano in regola col pagamento della quota associativa, ove prevista.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo;
- da almeno un decimo degli Associati, su richiesta motivata.

Art. 12. - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante comunicazione scritta da inviarsi al domicilio degli Associati con qualunque modalità di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi il fax o la posta elettronica), almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax ricevuti 3 (tre) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'assemblea si tiene presso la sede dell'Associazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 13. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Fermo quanto prescritto dal comma successivo e ferme comunque eventuali maggioranze rafforzate inderogabilmente previste dalla normativa vigente, l'Assemblea in sede straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto.



Ogni partecipante all'Assemblea può rappresentare fino a un massimo di altri tre (tre) Associati, purché munito di delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario se nominato, o dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero in difetto dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non Associato, nominato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale è ricevuto da un notaio.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

I verbali dell'Assemblea sono sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario, o dal notaio.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale, secondo le norme del codice civile che regolano le società per azioni.

I verbali dell'Assemblea sono trascritti in apposito libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. Il libro, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina. Per le modalità di tenuta del libro si applicano le norme delle società per azioni previste per il libro delle assemblee.

Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i Associati.

Art. 14. - L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, su decisione di chi presiede l'Assemblea la votazione può essere effettuata con diverse modalità; è escluso il voto segreto; il presidente della riunione per le operazioni di voto può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di due scrutatori scelti fra i presenti.

Art. 15. - All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvare i regolamenti;
- d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

- in sede straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 16. - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, purché non di competenza dell'Assemblea;
- deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Associati, determinare la qualifica degli stessi, fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- proporre l'esclusione degli Associati da sottoporre a delibera assembleare;
- deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione dei Partecipanti Onorari e sulla loro esclusione.

Art. 17. - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 25 (venticinque) membri nominati dall'Assemblea degli Associati, secondo il numero dalla stessa fissato all'atto della nomina. Durano in carica tre esercizi (con scadenza alla data della riunione fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio). Possono essere riconfermati.

Se nel corso del mandato vengano meno, per qualunque motivo, uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati con decisione dell'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nomina dei Consiglieri mancanti i quali scadranno unitamente agli altri Consiglieri in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà dei Consiglieri nominati con decisione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, i Consiglieri non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea degli Associati per la nomina del nuovo organo amministrativo.

La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione con qualunque modalità di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi il fax o la posta elettronica); l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono presso la sede dell'Associazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il voto viene espresso per alzata di mano salvo diversa modalità stabilita del presidente della riunione. E' escluso il voto segreto. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di convocazione suddette, purché siano presenti tutti i consiglieri in carica e il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori e



nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dall'altro Vice Presidente, se nominato, o da un Consigliere designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente della riunione è assistito da un segretario, anche non Consigliere, designato dal presidente della riunione. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale è ricevuto da un notaio.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione del Consiglio Direttivo, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il presidente della riunione e il segretario devono trovarsi nel medesimo luogo; in esso si considera tenuta la riunione.

I verbali del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, o dal notaio.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, secondo le norme che regolano le società per azioni.

I verbali del Consiglio Direttivo sono trascritti in apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo medesimo. Il libro, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina. Per le modalità di tenuta del libro si applicano le norme delle società per azioni previste per il libro dell'organo amministrativo.

Art. 19. - Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; egli convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente - ferma comunque la validità e l'efficacia degli atti compiuti in nome dell'Associazione nei confronti dei terzi - deve immediatamente informare i Consiglieri convocando il Consiglio Direttivo entro i sessanta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, al fine di dare esecuzione a delibere del consiglio stesso o del Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali

per singoli atti o categorie di atti.

Art. 20. - Il Presidente ed i Vice Presidenti, ove nominati, sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Essi durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha eletti.

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente Vicario al quale il Presidente può eventualmente delegare poteri di ordinaria gestione delle attività associative.

Il Vice Presidente Vicario dell'Associazione, ovvero l'altro Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Vicario, o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. La firma di questi fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 21. - Il Presidente Onorario, ove nominato, se non vi provvede l'Assemblea può essere nominato dal Consiglio Direttivo che fissa altresì la durata della carica.

Il Presidente Onorario deve essere persona di integrità morale, anche non Associato, con comprovata competenza per le finalità di interesse dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo dell'Associazione che abbia provveduto alla nomina del Presidente Onorario è titolare del potere di revocarlo in qualsiasi momento e senza necessità che vi sia una giusta causa per la revoca.

Art. 22. - Le cariche di Presidente, di Presidente Onorario, di Vice Presidente e di Consigliere non investito di particolari incarichi, sono gratuite.

Art. 23. - Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da 3 (tre) a 7 (sette) dei suoi componenti, secondo il numero stabilito all'atto della nomina, di cui uno è il Presidente.


Il Comitato Esecutivo, oltre ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo, cura l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo stesso ed esamina i piani annuali e pluriennali di previsione.

Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio Direttivo almeno ogni sei mesi sull'attività svolta.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente mediante avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione con qualunque modalità di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi il fax o la posta elettronica); l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Comitato Esecutivo si tengono presso la sede dell'Associazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il voto viene espresso per alzata di mano salvo diversa modalità stabilita del presidente della riunione. E' escluso il voto segreto. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere designato con il voto favo-



revoles della maggioranza dei presenti.

Il presidente della riunione è assistito da un segretario, anche non Consigliere, designato dal presidente della riunione. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale è ricevuto da un notaio.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione del Comitato Esecutivo, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le riunioni possono essere tenute per audioconferenza o videoconferenza, alle medesime condizioni previste per il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di convocazione suddette, purché siano presenti tutti i componenti in carica del Comitato e il Revisore Unico, o Collegio dei Revisori, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I verbali del Comitato Esecutivo sono sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, o dal notaio.

Delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è redatto verbale, secondo le norme che regolano le società per azioni.

I verbali del Comitato Esecutivo sono trascritti in apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo, tenuto a cura del Comitato Esecutivo medesimo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. Il libro, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina. Per le modalità di tenuta del libro si applicano le norme delle società per azioni previste per il libro del comitato esecutivo.

Art. 24. - Ove l'Assemblea degli Associati ne riconosca l'opportunità, può essere istituito il Comitato d'Onore.

Il Comitato d'Onore è composto da un numero di membri fino a 10 (dieci), designati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente.

I membri del Comitato durano in carica per un triennio, con mandato tacitamente rinnovabile anche più volte.

Il Comitato d'Onore vigila sull'attività dell'Associazione, affinché vengano seguiti costantemente i principi della correttezza e della trasparenza.

Il Comitato d'Onore, inoltre, può proporre al Comitato Direttivo la partecipazione a progetti o iniziative di particolare caratura scientifica o sociale.

Art. 25. - Per la migliore attuazione degli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina, tra persone professionalmente qualificate, un Comitato Scientifico, designandone il responsabile.

Il Comitato Scientifico, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo.

Alle sue sedute assistono i membri del Consiglio Direttivo a ciò delegati.

Il Comitato Scientifico:

- esprime pareri di carattere scientifico sull'attività e sui progetti dell'Associazione;
- propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio direttivo, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile.

Art. 26. - Il controllo contabile e finanziario della gestione dell'Associazione deve essere affidato ad un Revisore unico dei conti oppure ad un Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Nel caso di nomina di un Revisore unico dei conti deve essere altresì nominato un revisore dei conti supplente.

Nel caso di nomina di un Collegio dei revisori esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi; devono essere altresì nominati due componenti supplenti.

I Revisori sono scelti tra persone che abbiano conseguito un diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche, che possiedano idonee capacità professionali e che siano iscritti al Registro dei Revisori dei Conti ai sensi di legge.

Essi sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi (con scadenza alla data della riunione fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del loro mandato) e possono essere riconfermati.

L'Assemblea all'atto della nomina determina la retribuzione del Revisore unico effettivo o dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori per tutta la durata dell'incarico.

Il Revisore unico dei conti, o il Collegio dei Revisori dei conti, vigila sulla Associazione; provvede al riscontro degli atti della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi; effettua le verifiche di cassa.

I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle del Comitato Esecutivo.

Delle determinazioni del Revisore Unico e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori è redatto verbale, secondo le norme che regolano il collegio sindacale delle società per azioni; i verbali sono trascritti in apposito libro delle adunanze e determinazioni del Revisore Unico (o Collegio dei Revisori), tenuto a cura del medesimo organo. Il libro, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina. Per le modalità di tenuta del libro si applicano le norme delle società per azioni previste per il libro del collegio sindacale.

Art. 27. - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2011, qualora il riconoscimento dell'Associazione avvenisse nell'anno 2012, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2012.

Art. 28. - L'Associazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora lo scopo dell'Associazione si esaurisca, divenga impossibile o di scarsa utilità, ovvero il suo patrimonio divenga insufficiente e più in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 c.c., l'Associazione si scioglie secondo le modalità previste all'art. 13, comma 3, del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del-

l'Assemblea, in ogni caso ad enti o associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 29. - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea degli Associati.

Art. 30. - L'Associazione è sottoposta alla vigilanza delle competenti autorità.

Art. 31. - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di Associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 32. - Per i primi tre esercizi (2011-2012 e 2013), la determinazione del numero dei componenti il primo Consiglio Direttivo, la nomina dei membri del medesimo, del Presidente, nonché del Revisore unico dei conti effettivo e supplente sono effettuate in sede di atto costitutivo dagli Associati Fondatori.

F.to: Paolo Pejrone

F.to: Luca AMATO - Notaio

**IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA -
COMPOSTA DI DIECI FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGINALE
FIRMATO A NORMA DI LEGGE.**

ROMA, 15 MAGGIO 2017

